



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione SedutaPubblica

DELIBERA N° 135 del 27/12/2018

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 09:00 in Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
ROTONONI PIER PAOLO	S	TOGNIETTI ELISA	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	FARNETANI GIANCARLO	S
LORENZINI SUSANNA	N	GIANNONE MICHELE	N
MASSETTI WALTER	S	PALMIERI MASSIMILIANO	S
TAVARELLI FABIO	S	LIPPI PAOLO	N
MUCCIARINI SANDRA	S	MASSAI GIANNI	N
NAPPI ELENA	N		

8 **Presenti**

5 **Assenti**

Partecipa dott.ssa Giorgia Giannini, Vice Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Pier Paolo Rotoloni.

PROPOSTA DI DELIBERA

- Richiamato il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 di attuazione della delega contenuta nell'art. 3 commi 143, 149 e 151 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in particolare all'art 52 del Titolo III " Riordino della disciplina dei Tributi locali";
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 laddove si riconosce autonomia finanziaria normativa al Comune, attribuendo il potere di autodeterminarsi e regolamentare le proprie entrate (fatta eccezione per la delimitazione delle fattispecie imponibili, per la determinazione delle aliquote massime e dei soggetti passivi), nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Vista la nota 6 aprile 2012 del Ministero Economia e Finanze che dispone l'avvio della procedura telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
- Richiamato il comma 8 art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che disciplina il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi comunali, nonché l'efficacia dei regolamenti delle entrate comunali;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che disciplina il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 marzo 2018;
- Dato atto che il Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato con Delibera C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituito dall'art. 3 comma 1, lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 laddove si disciplinano le funzioni dell'organo di revisione in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 1998 e successive modificazioni con deliberazioni C.C. n. 90 del 21/12/2012, C.C. n. 9 del 20/02/201, C.C. n. 6 del 11/02/2016;
- Richiamati gli articoli 42, lettera a) e f) e 48 comma 2 del "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" n. 267 del 18 agosto 2000;
- Ritenuto opportuno procedere alla revisione del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, per quanto riguarda la disciplina delle dilazioni dei versamenti relativi ai tributi locali, le cui modifiche entreranno in vigore a partire dal 01 Gennaio 2019;
- Vista la bozza di modifica del "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" predisposta dal Funzionario Responsabile dell'Imposta;
- Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo testo del "Regolamento Generale delle Entrate comunali", allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Visto il parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituita dall'art. 3 comma 1, lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 qui allegato;

DISPOSITIVO

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il nuovo art.16 “Dilazione del versamento” all’interno del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” così come sotto riportato:

Articolo 16 Dilazione del versamento

Il Funzionario Responsabile del tributo, ovvero l’agente della riscossione per gli importi iscritti al ruolo, può concedere, su richiesta del debitore nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

- 1) Per gli importi oggetto di avviso di accertamento, il Responsabile dell’entrata concede dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) Ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall’entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 12 rate. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 36 rate con un importo minimo di € 100,00 per ciascuna rata. La concessione delle dilazioni è subordinata alla verifica dell’inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni.
 - b) Il mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l’importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
 - 2) La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall’agente della riscossione secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) - fino a € 1.000,00 massimo 3 rate mensili;
- da € 1.001,00 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da € 5.001,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 10.001,00 massimo 24 rate mensili.
 - b) il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639 sarà emesso maggiorato delle spese di notifica, oltre gli interessi legali e gli interessi moratori.
 - c) Il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione.
 - 3) L’Ente non aderisce alla “Rottamazione delle cartelle”.
 - 4) In conseguenza del verificarsi di eventi calamitosi che sono stati riconosciuti dalla Regione, cioè di rilevanza regionale, o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, cioè di rilevanza nazionale, il Funzionario responsabile del tributo può nei riguardi dei soggetti da essi colpiti disporre una diversa rateizzazione del tributo o la sospensione temporanea dello stesso.
- 3) Di approvare pertanto il testo definitivo del “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 4) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche al presente regolamento entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2019;

- 5) Di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo regolamento sul sito del Comune;
- 6) Di provvedere ad inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 20/12/2018;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Sentita la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Palmieri, come da trascrizione depositata agli atti d'ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti unanimi favorevoli n. 8, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Successivamente con voti favorevoli n. 8 , astenuti 0 , contrari 0 resi nei modi di legge;voti unanimi favorevoli n. 8, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
Sig. Pier Paolo Rotoloni

Vice Segretario
dott.ssa Giorgia Giannini

Ufficio Proponente:

SERVIZIO TRIBUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.